

REGOLAMENTO (CE) N. 962/2007 DELLA COMMISSIONE**del 14 agosto 2007****che modifica il regolamento (CE) n. 996/97 recante apertura e modalità di gestione di un contingente tariffario d'importazione di pezzi detti «hampes» della specie bovina, congelati, del codice NC 0206 29 91**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1254/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni bovine ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 32, paragrafo 1, primo comma,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (CE) n. 996/97 della Commissione ⁽²⁾ prevede l'apertura e le modalità di gestione, su base pluriennale, di un contingente tariffario d'importazione di pezzi detti «hampes» della specie bovina, congelati, del codice NC 0206 29 91.
- (2) A norma dell'articolo 8, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1301/2006 della Commissione, del 31 agosto 2006, recante norme comuni per la gestione dei contingenti tariffari per l'importazione di prodotti agricoli soggetti a un regime di titoli di importazione ⁽³⁾, i titoli di importazione non sono più validi dopo l'ultimo giorno del periodo contingente.
- (3) Per conformare le disposizioni del regolamento (CE) n. 996/97 a quelle del regolamento (CE) n. 1301/2006, il regolamento (CE) n. 996/97 è stato modificato dal regolamento (CE) n. 568/2007, in particolare con la soppressione della disposizione relativa al periodo di validità dei titoli di importazione.
- (4) Poiché l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 1445/95 della Commissione, del 26 giugno 1995, che stabilisce le modalità d'applicazione del regime dei titoli di importazione

e di esportazione nel settore delle carni bovine ⁽⁴⁾ prevede per i titoli di importazione un periodo di validità di 90 giorni dalla data del rilascio, occorre chiarire nel regolamento (CE) n. 996/97 che i titoli sono validi fino al termine del periodo contingente.

- (5) Occorre pertanto modificare il regolamento (CE) n. 996/97.
- (6) Per garantire che i titoli di importazione rilasciati per il periodo contingente compreso fra il 1° luglio 2007 e il 30 giugno 2008 siano validi fino al termine di tale periodo contingente, occorre disporre che detta modifica si applichi a decorrere dal periodo contingente che ha inizio il 1° luglio 2007.
- (7) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per le carni bovine,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

All'articolo 2 del regolamento (CE) n. 996/97 è aggiunto il seguente paragrafo 3:

«3. In deroga all'articolo 3 del regolamento (CE) n. 1445/95, i titoli di importazione sono validi fino al termine del periodo contingente.»

*Articolo 2*Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Esso si applica ai titoli di importazione rilasciati a decorrere dal periodo contingente che ha inizio il 1° luglio 2007.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 14 agosto 2007.

Per la Commissione

Mariann FISCHER BOEL

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 160 del 26.6.1999, pag. 21. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1913/2005 (GU L 307 del 25.11.2005, pag. 2).

⁽²⁾ GU L 144 del 4.6.1997, pag. 6. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 568/2007 (GU L 133 del 25.5.2007, pag. 15).

⁽³⁾ GU L 238 dell'1.9.2006, pag. 13. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 289/2007 (GU L 78 del 17.3.2007, pag. 17).

⁽⁴⁾ GU L 143 del 27.6.1995, pag. 35. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 586/2007 (GU L 139 del 31.5.2007, pag. 5).